

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAGNINO, QUINTIERI, DEL CASTILLO, URSO, CAVALLARO NICOLA,
BIANCHI GERARDO, SINESIO, SCALIA**

Presentata il 24 marzo 1966

Norme per le rivendite di Stazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, presso molte stazioni ferroviarie esistono le rivendite di generi di monopolio, spesso annesse ai bar, aventi, comunque, carattere di vere e proprie attività commerciali, in quanto, nella loro quasi totalità, sono fornite di licenze di commercio.

Si tratta di attività che vengono svolte nell'ambito familiare o prevalentemente familiare, assumendo tale prestazione, che richiede rischi e sacrifici notevoli, atteso anche il pesante orario delle vendite, la natura di impresa a lavoro autonomo.

È altresì noto come tali rivendite vengano concesse attraverso appositi capitolati, orientati ancora a criteri incompatibili con l'evolversi della vita sociale ed economica, per cui debbono trovare un equo aggiornamento alle mutate esigenze della società.

Con la presente proposta di legge si ritiene necessario affrontare, intanto, alcuni fondamentali problemi di natura anche umana che interessano oltre un migliaio di operatori, in ordine ad una situazione più volte lamentata, e della quale ebbe ad occuparsi a suo tempo, la stessa Commissione Parlamentare dei Trasporti che approvò, nella seduta del 10 ottobre 1963, con l'adesione del Ministro di allora, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerato che il regime di concessione delle rivendite private nelle sta-

zioni ferroviarie è divenuto anacronistico rispetto a quello vigente per tutti gli esercizi commerciali, invita il Governo a rivedere le clausole di concessione delle predette rivendite nel senso di consentire la vendita di cancelleria minuta e di permettere, con determinate garanzie, la cessione delle rivendite stesse ».

Nello spirito e nelle prospettive di questa direttiva, sono state fatte ripetute sollecitazioni al Ministero competente, da parte della Federazione nazionale tabaccai, senza, però, poter trovare, sino ad oggi, concrete soluzioni, per cui si rende ormai necessario promuovere la presente iniziativa.

Si tratta, prima di tutto, di proporre un ritocco dell'attuale misura del canone corrisposto alla Amministrazione delle Ferrovie, tenuto conto che le rivendite di stazione corrispondono contemporaneamente un altro canone all'Amministrazione dei Monopoli; e ciò in modo da ridurre gli attuali oneri a carico delle rivendite che esplicano un servizio di pubblico interesse e che si trovano in condizioni di particolare precarietà dovute ai sensibili aumenti delle spese di gestione che sono tutte a loro carico.

La richiesta della soppressione del sopracanone, peraltro, aderisce a motivi giuridici ed umani insieme, in quanto tale onere non ha ragione d'essere sotto qualsiasi profilo.

L'onerosità stessa dei canoni dovuti alle due Amministrazioni, Ferrovie e Monopoli, per un'unica rivendita, si può dedurre dal fatto che, ad esempio, su di un reddito di lire 3.000.000 annui, lordo, (in quanto tutte le spese di gestione sono a carico del rivenditore), il canone dovuto alle Ferrovie comporta un onere di lire 475 annue; quello dovuto ai Monopoli, lire 497.000 annue, per cui i canoni comportano una spesa complessiva annua di lire 972 mila su un reddito lordo di tre milioni. A ciò vanno aggiunti, a carico della rivendita, il sopracanone dovuto alle due Amministrazioni, e tutti gli altri oneri di gestione. Quello corrisposto alle Ferrovie, che è il più sensibile viene imposto nel primo anno del novennio di concessione, in due rate, una volta tanto.

Nei casi di reddito annuo lordo di lire 6.000.000 (che riguardano, però poche gestioni), il canone delle Ferrovie è di lire 975 mila; quello dei Monopoli lire 1.217.000, per un onere complessivo di lire 2.192.000; oltre tutte le altre spese, riguardanti sopracanoni e gestione.

Se poi si dovesse considerare un eventuale reddito annuo lordo di lire 7.600.000, il canone delle Ferrovie sarebbe di lire 1.275.000; quello dei Monopoli di lire 1.601.000, con un onere complessivo annuo di lire 2.876.000, soltanto per tale titolo.

Da tutto ciò si evince che i canoni incidono sul reddito annuo lordo delle rivendite per oltre un terzo del reddito stesso, per cui — detratte tutte le spese di gestione, di impianti, imposte dirette, ricchezza mobile e complementare, tasse di famiglia, di registrazione e di assicurazione, nonché quelle del personale che è necessario per far fronte al pesante orario di apertura delle rivendite — appaiono evidenti le preoccupazioni della categoria.

La presente iniziativa tende, inoltre, ad assicurare alle rivendite il rimborso delle spese sostenute per gli impianti, mobili e fissi dell'esercizio, spese che la rivendita deve attualmente anticipare a richiesta dell'Amministrazione delle Ferrovie.

Dopo di aver ribadito la validità delle norme di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, l'odierna proposta non può non riconoscere alle rivendite la possibilità della cessione, che l'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sui servizi di distribuzione e vendita generi di Monopolio, attribuisce sia alle gestioni ordinarie, sia a quelle speciali: queste ultime sono quelle istituite

nelle stazioni ferroviarie, marittime, tramviarie, automobilistiche, delle aviolinee, eccetera, (articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e articolo 53 del relativo regolamento di attuazione 14 ottobre 1958, n. 1074).

La proposta, in conformità alle suddette disposizioni di legge, sollecita il diritto alle rivendite di stazione alla rappresentanza temporanea dei rivenditori, secondo l'articolo 70 del Regolamento di esecuzione alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Non può non sembrare assurdo che alle rivendite di stazione venga tuttora inibita la vendita delle cartoline, oggetti di cartoleria minuta, attività questa ammessa ovunque per le rivendite ordinarie, e ciò perché l'Amministrazione delle Ferrovie ha dato luogo ad una particolare organizzazione di monopolio privato, a carattere commerciale, contrastante con i principi della libertà di commercio sanciti dalla nostra Costituzione.

Infatti, l'esclusività delle vendite di tali prodotti, nonostante le proteste della categoria, è riservata ad un'azienda privata, mentre le possibilità delle tabaccherie di distribuire almeno carta, buste e cartoline, risponderebbero anche alle esigenze dei viaggiatori ai quali verrebbe, in tal modo, consentito di rifornirsi più sollecitamente e comodamente presso le rivendite dove debbono acquistare i francobolli, senza dover fare la spola fra le tabaccherie e gli spacci dell'azienda privata.

Si tratta di riconoscere alle tabaccherie di stazione la facoltà di vendere, almeno, quei generi (cartoline, buste e carta da lettere), caratteristici alla loro normale attività, così come avviene in tutte le parti del mondo.

Tale soluzione riuscirebbe, altresì, utile all'incremento generale delle vendite perché spesso il viaggiatore, impossibilitato a rifornirsi di cartoline presso la stessa rivendita, ove è costretto a rivolgersi per l'acquisto dei francobolli, vi rinuncia nella fretta di dover partire.

È una trentennale aspirazione delle rivendite di stazione che deve poter trovare finalmente una equa regolamentazione.

La proposta sollecita, infine, la costituzione di un'apposita Commissione, nell'ambito dell'Amministrazione delle Ferrovie, per lo studio sull'aggiornamento delle norme di capitolato che si ravvisino incompatibili con le mutate esigenze dei tempi, nonché per derimere le eventuali controversie che potessero sorgere fra le rivendite e l'Amministrazione delle Ferrovie.

L'odierna iniziativa, nel suo complesso, si ritiene possa accedere alle esigenze più immediate di una benemerita categoria di operatori, nella salvaguardia dei rischi che essa sostiene e del lavoro che presta, per conto dello

Stato, attraverso la distribuzione dei generi di monopolio.

Si ha, pertanto, fiducia, onorevoli colleghi, nella comprensione vostra e nel vostro interessamento all'odierna proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il canone corrisposto attualmente dalle rivendite di stazione di generi di monopolio all'Amministrazione delle Ferrovie, stabilito in percentuali sul reddito lordo, al netto del canone dovuto all'Amministrazione dei Monopoli, è ridotto del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1956. È abolita, dalla stessa data, qualunque forma di sopracanone.

Nel caso di rivendite annesse al bar non può essere imposto altro canone oltre quello che, per lo esercizio della rivendita, viene corrisposto all'Amministrazione dei Monopoli.

ART. 2.

Le attrezzature e gli impianti, mobili e fissi, cui hanno provveduto i rivenditori, all'inizio e durante la concessione, anticipandone le relative spese, dovranno essere valutate e rimborsate ai rivenditori medesimi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

ART. 3.

La cessione delle rivendite di stazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non interrompe la continuità dell'uso del locale adibito a rivendita ed il nuovo gestore subentra, ad ogni effetto, nella concessione precedente. Sono salvi, ad ogni caso, i diritti di cui alle norme della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

ART. 4.

Le rivendite di stazione, in possesso della apposita licenza di commercio, possono vendere anche cartoline e cancelleria minuta (carta e buste da lettera).

ART. 5.

È estesa alle rivendite di stazione la facoltà di rappresentanza temporanea dei rivenditori, ai sensi di quanto stabilito dall'arti-

colo 70 del regolamento 14 ottobre 1958, n. 1074, in esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 6.

È istituita, con la presente legge, presso il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (Direzione Generale del Servizio Commerciale e del Traffico) una Commissione, a carattere permanente, composta da tre rappresentanti dell'Amministrazione delle Ferrovie, designati dal Ministero dei Trasporti, e da tre rappresentanti delle rivendite, designati dalla Federazione Italiana Tabaccai, nonché da un rappresentante dell'Amministrazione del Monopoli, designato dal Ministero delle Finanze.

Detta Commissione è nominata con decreto del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ed è presieduta da persona designata dal Ministro stesso.

La Commissione ha il compito di derimere eventuali controversie che dovessero sorgere fra Amministrazione e rivendite di stazione e di presentare al Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, proposte per un organico aggiornamento degli attuali capitolati di concessione.